



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. **1121**
Del **12 AGO, 2020**

OGGETTO:	AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Dott. C.M.A. (matricola 3021856) – ex Dirigente a tempo indeterminato – Liquidazione compenso sostitutivo delle ferie non fruito. Importo Complessivo Atto: €. 13.374,52 .
----------	---

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Deliberazione n. 1492 del 05/09/2018, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata, dal Direttore Area Gestione Risorse Umane Dott. Rodolfo MINERVINI che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue.

PREMESSO CHE:

- che con determinazione dirigenziale n. 5156 del 29/04/2019 si è provveduto alla risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato intercorrente tra questa Amministrazione e il Dott. C.M.A. con effetto 09/04/2019 per inabilità permanente a qualunque proficuo lavoro del medesimo;

Rilevato che il Dott. C.M.A. alla data dell'08/04/2019 aveva un residuo ferie di gg. 182 (centoottantadue) (gg. 13/2013; gg. 32/2014; gg. 32/2015; gg. 32/2016, gg. 32/2017, gg. 32/2018 e gg. 8/2019) nonché di un giorno di festività soppressa relativo pure all'anno 2019 come si evince dalla nota prot. 117745/UOR24 del 06/05/2019 della Direzione Amministrativa dell'Ospedale della Murgia di Altamura;

Accertato che il Dott. C.M.A. è stato assente per una grave malattia dal 18/01/2019 all'08/04/2019 ultimo giorno di servizio;

- che con nota a firma del Dott. Domenico Labate Direttore Medico dell'Ospedale della Murgia assunta a prot. n. 23294 del 12/05/2020 è stato specificato che la mancata fruizione delle suddette ferie relativamente all'anno 2018 da parte del Dott. C.M.A. è dipesa da esigenze di servizio inerenti l'attività di reparto di Medicina Trasfusionale;

- che, conseguentemente, la mancata fruizione delle predette ferie relative agli anni 2018 e 2019 da parte dell'ex dirigente di cui trattasi è dipesa effettivamente da un lungo periodo di assenza per grave malattia, nonché dal collocamento in quiescenza con effetto immediato per inabilità assoluta e permanente a qualunque proficuo lavoro;

Preso atto che l'art. 21 del CCNL della Dirigenza Medica del 05/12/1996 al comma 11 stabilisce che "In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo" e al comma 12 stabilisce che "Il periodo di ferie non è riducibile per malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie avverrà anche oltre il termine di cui al comma 11", nonché al comma 13 testualmente recita: "fermo restando il disposto del comma 8, all'atto di cessazione del rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio o per cause indipendenti dalla volontà del dirigente, l'Azienda o ente di appartenenza procede al pagamento sostitutivo delle stesse";


Considerato, pertanto, che il citato contratto nel disciplinare le ferie pone dei limiti all'eventuale rinvio nella fruizione delle stesse disponendo la loro trasportabilità all'anno successivo non oltre il mese di giugno per esigenze di servizio;

Preso atto che il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri con parere DPF n. 40033 dell'08/10/2012, i cui contenuti sono stati condivisi dal Ministero delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con nota prot. n. 0094806 del 09/11/2012, ha chiarito che nel divieto alla monetizzazione delle ferie maturate e non fruite posto dal comma 8 dell'art. 5 del D.L. n. 95 del 06/07/2012 convertito in Legge 07/08/2012 n. 135 non rientrano i casi in cui "l'impossibilità di fruire le ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente, come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente ed assoluta, congedo obbligatorio per maternità. Resta fermo, in ogni caso, che la monetizzazione delle ferie in questi residui casi potrà essere disposta solo in presenza delle limitate ipotesi normativamente e contrattualmente previste e nel rispetto delle previsioni in materia di riporto.";

Preso atto che l'art. 1 – comma 3 – della Legge 23/12/1977 n. 937 dispone che le festività soppresse non fruite nell'anno solare sono forfettariamente compensate in ragione di L. 8.500 giornaliere lorde pari ad €. 4,38;

Ritenuto, sulla scorta di quanto innanzi riportato, di procedere al pagamento sostitutivo di gg. 40 (quaranta) di ferie maturate e non fruite relative agli anni 2018 e 2019 e di un giorno di festività soppressa non fruite nell'anno 2019 poiché risulta che l'impossibilità a fruirne non è imputabile alla volontà del medesimo dirigente; al contrario di non pagare i giorni di ferie residui degli anni antecedenti il 2018, poiché non è stato rispettato l'obbligo di riporto contrattualmente definito;


Il Funzionario Istruttore
Dott.sa Agata Vergari



Il Dirigente Amministrativo
Dott.sa Letizia Veronico



Il Direttore dell'Area Gestione Risorse Umane
Dott. Rodolfo Minervini



Assunto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Assunto quanto in premessa:

di dare atto che, per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono riportati integralmente, a norma dell'art. 21 – comma 13 – del CCNL Dirigenza Medica del 05/12/1996, al Dott. C.M.A. - ex Dirigente Medico a tempo indeterminato di questa Azienda - spetta la liquidazione del compenso sostitutivo di gg. 40 (quaranta) di ferie maturate e non fruito - limitatamente agli anni 2018 e 2019 - , nonché di un giorno di festività soppressa non fruita nell'anno 2019 alla data di risoluzione del rapporto di lavoro;

di corrispondere, pertanto - per il tramite dell'Ufficio Trattamento Economico dell'A.G.R.U. - in favore del Dott. C.M.A., le somme, al lordo delle ritenute di legge, che di seguito si riportano:

- a) € 9.816,83 per monetizzare n. 40 giorni di congedo ordinario degli anni 2018 e 2019 maturato e non fruito;
- b) € 4,38 per monetizzare n. 1 giorno di festività soppressa non fruito dell'anno 2019;

€ 9.821,21

di imputare la spesa, comprensiva degli oneri ed IRAP ammontante in € **13.374,52** ai seguenti conti del bilancio 2020:

- € 9.821,21 al conto 270.120.00110 – Debiti v/personale dipendente per ferie maturate e non godute;
- € 2.718,51 al conto 260.140.00860 – Debiti verso Enti Previdenziali per competenze esercizi precedenti;
- € 834,80 al conto 270.110.00630 – IRAP per competenze esercizi precedenti;

di trasmettere copia del presente provvedimento all'Ufficio Economico e all'Ufficio Previdenziale dell'A.G.R.U. per gli adempimenti di competenza.

di notificare il presente provvedimento all'ex dirigente interessato.

